COMUNE DI BRONTE

VIII AREA - PATRIMONIO

DETERMINAZIONE

NUMERO 93 DEL 12-11-2014

Oggetto: Affrancazione canoni di provvedimenti di legittimazione (art.9 e 10 Legge n.1766/1927 e Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 26/02/1928 n. 332). Ordinanza di legittimazione n. 18659 del 4.04.1962, a favore di Fazio Alfio

IL CAPO DELLA VIII AREA - PATRIMONIO

PREMESSO:

CHE con istanza datata 6.10.2014 prot. n. 20734, il signor Fazio Alfio, nato a Bronte il 5.04.1923 ed ivi residente nella Piazza Toscana n.10, avanzava richiesta intesa ad ottenere l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, esteso ettari 2.54.40, sito in Bronte, contrada Cipollazzo, riportato al Catasto Terreni, al foglio 136, particella 35 (ex 1/a-b), già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 18659, R.C. n.9 Rep. del 4.04.1962, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 17.09.1962, registrata a Palermo il 15.11.1962 al n. 2868, al medesimo, indicato al n. 22 della medesima Ordinanza;
CHE, a tal fine, il sig. Fazio ha prodotto le ricevute di versamento, del 6.10.2014 di € 1.217,94 per il pagamento dei canoni dal 2003 al 2014 e di € 705,96 per l'affrancazione del canone, a favore del Comune di Bronte;
OSSERVATO che in tema di affrancazione del canone, l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata a riguardo dalla Direzione Agenzia del Territorio, con consultiva CS/2749/02 del 15.01.2004, ha rilevato che, in mancanza di una specifica indicazione di legge e in considerazione dei ridotti effetti di tale affrancazione rispetto a quella ex art. 971 c.c.(infatti in questo caso non si trasferisce la proprietà del fondo ma si fa venir meno la debenza dei canoni), la determinazione dirigenziale, da considerarsi atto dovuto con la quale i Comuni prendono atto della domanda dell'occupante legittimato e ne fanno scaturire gli effetti propri, è titolo idoneo per l'affrancazione e per il conseguimento degli effetti espansivi del diritto di proprietà ad essa correlati;
RITENUTO che sussistono le condizioni previste dalla legge per farsi luogo alla richiesta di affrancazione presentata dal signor Fazio Alfio;
RILEVATO che l'atto di affrancazione, in considerazione degli effetti meramente espansivi del diritto di proprietà, determina l'esecuzione di una formalità di annotazione da eseguire a margine della trascrizione dell'Ordinanza di legittimazione;
RILEVATO che il presente atto è esente da tasse di bollo e registro e da altre imposte, in base a quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia del Territorio n. 2 del 26/02/2004, che richiama l'art. 2 della legge n. 692/1981;
VISTA la legge n.1766/1927 e relativo Regolamento approvato con R.D. del 26/02/1928 n.332;
VISTA la L.R. 48/91;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Sindacale n. 38 del 30.07.2010 con il quale è stato conferito incarico dirigenziale, con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000;
VISTA la determinazione del dirigente tecnico n° 1 del 18.01.2012 di delega di funzioni;

COMUNE DI BRONTE

DETERMINA

1. Concedere al signor Fazio Alfio, nato a Bronte il 5.04.1923 ed ivi residente nella piazza Toscana n. 10, cod.fisc. FZA LFA 23D05 B202Y, l'affrancazione del canone di legittimazione gravante sul terreno, esteso ettari 2.54.40, sito in Bronte, contrada Cipollazzo, riportato al Catasto Terreni, al foglio 136, particella 35 (ex 1/a-b), già facente parte del demanio comunale e legittimato con Ordinanza n. 18659, R.C. n.9 Rep. del 4.04.1962, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica del 17.09.1962, registrata a Palermo il 15.11.1962 al n. 2868.
2. Dichiarare il terreno su indicato affrancato da qualsiasi vincolo enfiteutico, liberando completamente il signor Fazio Alfio, come meglio sopra individuato, ed i suoi aventi causa, da qualsiasi obbligo di prestazione del canone sopra specificato, rilasciando, sin d'ora, l'assenso alla cancellazione della relativa ipoteca accesa con l'Ordinanza di legittimazione.
3. Prendere atto che le somme pagate al Comune quale prezzo di affrancazione, saranno accantonate per essere destinate ad opere permanenti di interesse generale della popolazione.
4. Trasmettere copia della presente all'ufficio competente ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Catania, Servizio di Pubblicità Immobiliare.
5. Inviare la presente al Servizio "Segreteria" ai fini della classificazione prevista dall'art.27 del Regolamento di Contabilità.
6. Trasmettere la presente determinazione al Servizio "Ragioneria e Finanze" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di contabilità.
7. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.
8. Consegnare copia della presente ai legittimari o aventi causa mediante notifica a cura dei messi comunali

IL CAPO VIII AREA
PAPPALARDO GRAZIA